Monitor ecclesiasticus

IL
MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSILE AD USO DEL CLERO

FONDATA NEL 1876 DAL CARD. CASIMIRO GENNARI

E PROSEGUITA

CON PARTICOLARE AUTORIZZAZIONE DELLA SANTA SEDE

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius; quia angelus Domini exercituum est.

MALACH., II.

QUARTA SERIE - Vol. IX

(39° della intera Collezione).

ALMA COLLEGE
P
LIBRARY
ME
Alma, California

ROMA (17)

DESCLÉE & C.i Editori Pontifici

PIAZZA GRAZIOLI (PALAZZO DORIA)

1927

15760

1927

IL MONITORE ECCLESIASTICO

Anno LII - Serie IV - Vol. IX - Fasc. I - Gennaio 1927

SOMMARIO: **ATTI DELLA SANTA SEDE.** - Atti del S. P. Pio XI. Allocuzione Concistoriale, p. 18. - **S. C. del S. Officio.** Circa le opere del Maurras e l'*Action française*, p. 3. - **S. C. dei Religiosi** Circa il transito di religiose da uno all'altro monastero autonomo, p. 6. - **S. Penitenzieria.** Circa la comunicazione delle facoltà dei Vescovi quanto a indulgenze etc., p. 7. — **QUESTIONI.** I. Circa la ripartizione delle fallenze, p. 8. II. Circa la «doppia» parrocchiale, p. 10. — **QUESITI MINORI** (n. 1-4), p. 11. — **NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA.** Circa le congrue vescovili, p. 14. — **CRONACA ECCLESIASTICA.** Atti del Concistoro, p. 17. - I nuovi Cardinali, p. 24. - Nuovi Vescovi, p. 25. - Varie, p. 26. - Cause di beatificazione, p. 27. - Nomine e Necrologio, p. 28. — **RECENSIONI,** p. 29.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Suprema Sacra Congregazione del S. Officio.

Si condannano alcune opere di Carlo Maurras e il giornale « L'Action Française ». [A. A. S., XVIII, 529].

Decreto. — Die 29 Ianuarii 1914 et die 29 Decembris 1926. Cum nonnulli postulaverint ut de mente atque consilio huius Apostolicae Sedis ac praesertim f. r. Pii Pp. X quoad opera et scripta Caroli Maurras necnon ephemerides inscriptas *L'Action Française*, diligentius inquireretur, Sanctissimus D. N. Pius Pp. XI iussit mihi infrascripto Adsessori S. Officii ut Acta itemque Tabularia Sacrae Indicis Congregationis — quae S. Officio, ut omnes norunt, coniuncta atque incorporata fuit — accurate investigarem, atque deinceps Sibi referrem.

Qua peracta investigatione, haec quae sequuntur comperta sunt: nempe:

I. In Congregatione praeparatoria habita feria V, die 15 Ianuarii, anno 1914: « Omnes Consultores in sententiam convenerunt quatuor opera Caroli Maurras: *Le Chemin de Paradis, Anthinéa, Les Amants de Venice* et *Trois idées politiques*, esse vere pessima et ideo prohibitionem mereri, quibus accensendum esse dixerunt opus inscriptum *L'Avenir de l'intelligence*.

« Plures Consultores his accenseri etiam voluerunt libros inscriptos *La politique religieuse* et *Si le coup de force est possible* ».

II. In Congregatione generali habita feria II, die 26 Ianuarii, anno 1914: « E.mus Cardinalis Praefectus dixit ipsum cum Summo Pontifice de hoc negotio egisse et Summum Pontificem, ratione habita tot petitionum voce et scripto Sibi etiam a summis viris factarum, revera aliquantulum ancipitem haesisse, tandem vero statuisse ut de hoc negotio in S. Congregatione plena libertate ageretur, Sibi reservata potestate circa publicationem Decreti.

« In medias ergo res devenientes E.mi Patres dixerunt dubium haud adesse posse, libros a Consultoribus designatos esse revera pessimos et mereri censuram, eo vel magis quia a iuvenibus vix arceri possint huiusmodi libri, quorum auctor in rebus politicis et in re litteraria ipsis tamquam summus commendetur et tamquam caput eorum a quibus salus patriae exspectanda sit. E.mi Patres in sententiam convenerunt enumeratos libros ex parte S. Congregationis proscribi, publicationem autem Decreti sapientiae Summi Pontificis relinqui. Quod autem spectat ad ephemerides *L'Action Française, Revue bimensuelle* E.mi Patres idem statuendum esse censuerunt de istis ac de operibus D. Maurras ».

III. Die autem 29 Ianuarii, anno 1914: « P. Secretarius in Audientia SS.mi de omnibus retulit quae in novissima Congregatione acta sunt. Summus Pontifex statim loqui coepit de *L'Action Française* et de operibus D. Maurras, narrans a multis Se accepisse libellos quibus postulent ne haec opera a S. Congregatione prohiberi sinat: haec tamen opera esse prohibita et ex nunc prout in S. Congregatione proscripta fuerunt pro talibus habenda esse, Sibi tamen servato iure indicandi momentum quo Decretum publicandum erit; quod si nova occasio ita agendi offerretur, Decretum quo illae ephemerides atque libri prohibeantur, tamquam hodie emanatum promulgabitur ».

IV. Die 14 Aprilis, anno 1915: « Summus Pontifex [Benedictus XV f. r.] P. Secretarium de libris Caroli Maurras et de ephemeridibus *L'Action Française* interrogavit. P. Secretarius Sanctitati Suae per ordinem omnia narravit quae in hac causa a S. Congregatione gesta sunt et quomodo Eius praedecessor Pius Pp. X s. m. proscriptionem, ab E.mis Patribus pronunciatam, ratam habuerit atque adprobaverit, ast publicationem Decreti in aliud tempus magis propitium distulerit. Quibus auditis Sanctitas Sua declaravit hoc tempus nondum venisse, cum, bello adhuc perdurante, passiones politicae aequum iudicium de tali actu Sanctae Sedis haud admittant ».

Quibus omnibus a me infrascripto, Adsessore S. Officii, SS.mo D. N. diligenter relatis, Sanctitas Sua iam opportunum duxit hoc Decretum Pii Pp. X publicari et promulgari, atque ut publici iuris reapse fieret decrevit, sub die quidem praescripto ab eodem Decessore Suo f. r. Pio X.

Attentis autem quae, his praesertim diebus, a diario eiusdem inscriptionis, *L'Action Française,* nominatim vero a Carolo Maurras et a Leone Daudet, edita ac pervulgata sunt, quaeque contra Sedem Apostolicam ipsumque Romanum Pontificem scripta esse nemo sensatus non videt, SS.mus D. N. damnationem a Decessore Suo datam confirmavit atque extendit ad praedictum diarium *L'Action Française*

prout in praesens editur, ita quidem ut tamquam proscriptum atque damnatum habeatur atque in Indicem librorum prohibitorum inseratur, absque praeiudicio ulteriorum inquisitionum et damnationum in libros utriusque auctoris.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 29 Decembris 1926.

De mandato Sanctissimi
N. Canali, *Adsessor.*

ANNOTAZIONI

Il S. Padre medesimo, in una lettera autografa al Card. Arcivescovo di Bordeaux, con la quale accompagnava questo decreto, ha tenuto a metterne in rilievo l'importanza. Da esso, infatti, risulta che la questione dell'*Action Française*, e delle opere di Carlo Maurras era stata definita fin dal 1914, cioè dalla prima volta in cui, persone giustamente allarmate dal vedersi mettere a capo dei cattolici in Francia, uomini che facevano aperta professione di ateismo e di amoralismo, e che nel cattolicismo non vedevano altro che un preteso nonarchismo e nazionalismo, denunziarono il pericolo alla S. Sede. Era allora Sommo Pontefice Pio X, che non potè non approvare la condanna pronunziata contro questa «forma di *modernismo* politico, dottrinario e pratico»; solo motivi di opportunità e di riguardo al pericolo della guerra mondiale, in vista della quale s'era rinsaldata la concordia di tutti i francesi nella *union sacrée*, consigliarono di non pubblicare quel decreto, che, come la verità, portava in sè la spada della divisione. Poco dopo, nel marzo 1917, la S. C. dell'Indice fu soppressa e gli archivi uniti al S. Ufficio, perdendosi fin la memoria della condanna già portata, e confermata anche da Benedetto XV. Quando, nel marzo 1926, la stampa cattolica, specie nel Belgio, cominciò a combattere le pretese d'assorbimento che l'*Action française* avanzava sul cattolicismo e patriottismo francese, si seppe vagamente che Roma si era già pronunziata, ma le ricerche fatte in proposito non ebbero buon risultato, anche per esser morto nel frattempo lo zelante ex-Segretario dell'Indice, mons. Esser. E il S. Padre, nella predetta lettera dichiara che soltanto il 21 dicembre, finalmente, potè avere sott'occhio l'incartamento dell'Indice relativo alle opere del Maurras e al periodico «L'Action Française», dalla quale posizione fu rilevato quanto sopra. Intanto il S. Padre s'era già per suo conto pronunziato, nella lettera al Cardinal Andrieu (*M. E.*, XXVIII, p. 315); fu grande la sua gioia nel trovarsi pienamente d'accordo coi suoi Predecessori, contro quello che insinuavano, al grido «Vive Pie X» i corifei dell'*A. F.*. Nella detta lettera il S. Padre dichiara provvidenziali questi ritardi, in quanto hanno rivelato, nei bassi attacchi che il giornale *A. F.* ha fatto all'autorità pontificia, lo spirito di cui sono animati questi scrittori. Perciò ha estesa la condanna a detto giornale.

Sacra Congregazione dei Religiosi.

Circa l' autorità dell' Ordinario di permettere il transito di Monache da un Monastero all' altro del medesimo Ordine [*A. A. S.*, XVIII, 490].

Decreto. — Sacrae Congregationi Religiosorum Sodalium negotiis praepositae sequentia dubia, pro opportuna solutione, subiecta fuere:

I. Utrum moniales monasteriorum, in quibus vota dumtaxat simplicia emittuntur iuxta can. 488, 7° Codicis iuris canonici et decretum Sacrae Congregationis de Religiosis sub die 23 iunii 1923 (1), e proprio ad aliud huiusmodi monasterium sui iuris et eiusdem Ordinis transire queant sola Ordinarii vel Ordinariorum auctoritate.

II. Utrum eaedem moniales ab Ordinario vel Ordinariis e proprio ad aliud monasterium, uti supra, de ipsarum et utriusque Communitatis consensu, transferri queant saltem ad tempus, ita ut in novo monasterio, dum ibidem commorantur, iuribus gaudere et officiis fungi valeant ut moniales de familia.

Porro Sacra Congregatio, in Congressu diei 26 iunii 1926, re mature perpensa, respondendum censuit prout respondet:

Ad I. *Negative* et servetur can. 632 Codicis iuris canonici.

Ad II. *Negative* sine praevia Apostolicae Sedis licentia.

Facta autem de praemissis relatione Ss.mo D.no Nostro Pio, Div. Prov. Papae XI, in audientia habita ad E.mo Card. Praefecto huius Sacrae Congregationis, die 9 nov. 1926, Sanctitas Sua resolutionem eiusdem Sacrae Congregationis approbavit et confirmavit ac publici iuris fieri mandavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis de Religiosis, die, mense et anno ut supra.

C. Card. LAURENTI, *Praefectus.*

L. ✠ S.

Vincentius La Puma, *Secretarius.*

(1) *Mon. Eccl.* 1923, pag. 238. La ragione della decisione sta nel fatto che trattasi di monasteri *sui iuris*, cioè autonomi e indipendenti ciascuno dall'altro, in guisa da formare nel loro insieme piuttosto una *confederazione*, che una *congregazione*. In tal caso il passare da un monastero all'altro equivale al transito da una religione all'altra, com'è del resto esplicitamente detto nel can. 632: « Religiosus nequit ad aliam religionem etiam strictionem *vel e monasterio sui iuris ad aliud* transire sine auctoritate Apost. Sedis ». Non si fa distinzione fra monasteri maschili e femminili.

Sacra Penitenzieria Apostolica.

Circa la potestà dei Vescovi di comunicare alcune facoltà [*A. A. S.*, XVIII, 500].

Dubbii. — Ad Sacram Poenitentiariam Apostolicam sequentia dubia, pro opportuna solutione, delata sunt:

Sacra Poenitentiaria Apostolica, die 18 iulii 1919, declaravit, non licere Episcopis communicare Presbyteris suae ditionis habitualiter potestatem benedicendi Rosaria, etc., de qua in can. 349 § 1, n. 1, Codicis iuris canonici, cum Indulgentiarum applicatione; nunc quaeritur:

« 1. Licetne Episcopis communicare, saltem per modum actus, « Sacerdotibus suae ditionis facultates, de quibus in can. 349 § 1, n. 1, « Codicis iuris canonici? »

« 2. Eaedem facultates competuntne etiam Vicario Generali? »

Et eadem Sacra Poenitentiaria, re mature perpensa, respondendum censuit:

Ad utrumque *Negative.*

Datum Romae, in Sacra Poenitentiaria, die 10 novembris 1926.

S. Luzio, *S. P. Regens.*

L. ✠ S.

I. B. Menghini, *Substit.*

ANNOTAZIONI

Circa la risposta negativa data nel 1919 dalla Sacra Penitenzieria, in merito alla comunicazione delle facoltà di benedire, che hanno i Vescovi (cfr. ora Codice, can. 349), abbiamo detto abbastanza nelle Annotazioni pubblicate a suo tempo in calce a detto decreto (*Mon. Eccl.*, 1919, pag. 308).

Dietro quelle osservazioni — che, come facemmo noi, poteva fare chiunque altro — sembrava bastare quella risposta per fare intendere che la negativa data al dubbio contenente la parola *habitualiter*, varrebbe ancor più pei casi di comunicazione o delegazione *ad actum*; ma presentato all'uopo esplicito nuovo dubbio, la Sacra Penitenzieria non si è ricusata di riprendere la cosa in considerazione. Come era ovvio aspettarsi, dovè anche a questo dubbio rispondere col *Negative.*

Quanto poi alla competenza del Vicario generale in materia, è chiaro che essa doveva venire esclusa, sia perchè il privilegio è dato espressamente *Episcopis* e non *Ordinariis*, sia perchè una volta esclusa nel Vescovo la comunicazione *ad personas*, non può ammettersi che il Vescovo stesso la possa partecipare *ad munus.*

QUESTIONI

I. Circa la ripartizione delle fallenze.

In questo Capitolo di N. per antica consuetudine le fallenze venivano divise verso il S. Natale di ciascun anno *indistintamente* fra tutti i canonici. Nel 1901 si deliberò che la ripartizione delle fallenze si facesse in ragione inversa delle assenze. Ultimamente, avendo il Vescovo elevato di molto la somma delle fallenze, la maggioranza del Capitolo deliberò che queste fossero divise tra i canonici *actu* presenti in Coro. Il can. B. si oppone, e chiede si torni all'antico sistema, non riconoscendo alcun valore a quest'ultima deliberazione, perchè contraria all'antica consuetudine, e perchè non approvata *da tutti*, secondo il principio *Quod omnes tangit ab omnis approbari debet.* Che ne dice il *Monitore*?

R. Più volte si occupò il nostro Periodico (1) di questioni riguardanti le distribuzioni quotidiane e le fallenze. Qualunque consuetudine contraria al Diritto, in materia, non ha vigore. Abbiamo il testo chiaro del Cap. un. *de Cler. non res.* in VI, col quale Bonifacio VIII sancì: « Consuetudinem, quae in « quibusdam partibus inolevit (recipiendi scilicet distributiones quotidianas « in absentia) *penitus improbantes*, statuimus ut distributiones ipsae quoti- « dianae in quibuscumque rebus consistant, canonicis ac aliis beneficiatis et « clericis ecclesiarum ipsarum qui eisdem officiis in ipsis Ecclesiis adfuerint, « tribuantur ». Nè alcuna precedente consuetudine quindi, o conseguente a detto decreto ha vigore, siccome tutti i Canonisti sostengono, eccetto qualche raro autore di poca importanza (Cfr. Reiffenstuel, *in Lib. III Decret.*, Tit. IV, n. 173; Fagnano in c. *Licet, de Praeb.*, n. 77 e 79; Garcia, *de Benef.*, P. III, c. 2, n. 430; Ferraris, v. *Distributiones*, art. 2, n. 1; Barbosa, *de Can. et Dignit.*, Cap. 22, n. 22; Card. De Luca, *de Can. et Capit.*, disc. 3, n. 3, in *Adnot. ad Conc. Trid.*, disc. 1, n. 16; Pitonio, *Discept. eccl.* 23, n. 16 et 17, *Discept.* 112, n. 29; De Herdt, *Prax. Capit.*, Cap. 30, § 8; Card. Gennari, *Consult. Can.* LVII). Il Tridentino rinnovò la disposizione di Bonif. VIII (*Sess.* XXIV, *de Ref.*, cap. 12), decretando: « ...Distributiones qui statis horis interfuerint, reci- « piant; reliqui, quavis collusione aut remissione exclusa, his careant, iuxta « Bonif. VIII decretum, quod incipit *Consuetudinem*; quod sancta Synodus in « usum revocat, non obstantibus quibuscumque statutis, et consuetudinibus ».

Ora le fallenze non sono altro che *distribuzioni* perdute dagli assenti (illegittimamente), e non possono venir lucrate se non da quelli soltanto che, mentre gli altri non erano in Coro, essi presenti, sostenevano il peso della ufficiatura. È ragionevole che sia così, ed è evidente. E perciò è *contro ragione* (anche se il Diritto positivo tacesse) che altri abbia lucro sul lavoro dei corali che non disertarono. Il sistema quindi del Capitolo del proponente di *dividere le fallenze in fine di anno tra tutti i Canonici indistintamente* è contro ragione, e non può sostenersi; e bene ha provveduto il Capitolo ad abrogarlo, con la recente sua deliberazione, con la quale, forse per ordine del Vescovo, ha dimostrato di mettersi — finalmente! — sulla via del Diritto. Poichè di-

(1) *Mon. Eccl.*, vol. XXVII, pagg. 500 e sgg., vol. XXXVIII, pagg. 207 e sgg.

cemmo sopra — *anche se il Diritto positivo tacesse* —. Ma non ha taciuto e non tace. E infatti il *Tridentino* nel Cap. 3 della Sess. XXI, *de Ref.* e Cap. 12 della Sess. XXIV, sopra citato, prescrive che le distribuzioni (e le fallenze) si lucrino dai presenti; e la S. Cong. del Concilio in parecchie decisioni (p. es., in *Aesina*, 22 Dec. 1860; in *Romana*, 22 Febr. 1862; in *Ianuen.*, 8 Aug. 1863) riprovò l'uso (simile a quello del Capitolo di cui trattiamo) di spartir le *fallenze* fra tutti i capitolari, e non già fra i soli presenti. Adesso abbiamo la esplicita prescrizione del Codice, il quale al Can. 395, § 3, così dice: « Distri- « butiones *cedunt diligentibus*, quavis collusione vel remissione exclusa... », siccome prima il *Tridentino*. E Benedetto XIV, *Inst.* 107, n. 42, così spiega; avverarsi, cioè, la *collusione*, quando gli addetti al Coro convengono non segnarsi le assenze; la *remissione*, invece, quando, anche senza convenzione alcuna, una parte rilascia spontaneamente all'altra le distribuzioni cui non si ha diritto (siccome praticavasi nel Capitolo di N.): « Collusio verificatur « — dice Benedetto XIV — quando choro addicti invicem conveniunt de non « notandis absentiis, quamvis absentes revera fuerint. Remissio tunc habetur, « cum pars una sponte et sine ulla conventione distributiones quotidianas al- « teri parti remittit et relinquit ». (Cfr. E.mo Gennari, *l. c.*; *Mon. Eccl.*, vol. XXVII, pag. 537 sqq.). Invano adunque il Can. B. fa il *conservatore*, perchè non può conservarsi ciò ch'è putrefatto, siccome è la consuetudine riprovata dal Diritto.

Nè miglior fortuna ha lo stesso Canonico B., invocando il principio: *Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet*. Egli, ragionando falsamente, crede che la consuetudine di spartir tra tutti i capitolari *indistintamente* le fallenze riguarda tutti, e per distruggerla dovrebbero consentir tutti. Ma no! Quel principio di Diritto non si applica in questo caso; giacchè quella consuetudine (anche se potesse sostenersi) *tangit omnes, tamquam collegium*, e, per revocarla, basta che vi consenta la *maggioranza* dei votanti, come per qualsiasi affare del Capitolo. Quando *aliquid tangit omnes uti singulos*, allora è applicabile l'invocato principio, che adesso il Codice, al Can. 101, § 1, n. 2°, riproduce, inserendo, per maggior chiarezza, l'inciso — *uti singulos* — « Quod autem omnes, uti singulos, tangit ab omnibus probari debet ». *Uti singulos* sarebbe (p. es.) se una deliberazione capitolare imponesse un onere pecuniario sulle prebende separatamente a ciascun canonico assegnate, e separatamente amministrate.

Conchiudendo, quindi, il *Monitore* dice: 1° il Vescovo di N. è da lodarsi per aver decretato l'elevazione della puntatura, *ad normam iuris*, mentre prima dovea essere tale che si disprezzava; 2° il Capitolo di N. è da lodarsi per avere scossa una consuetudine irragionevole, ed essersi conformato al Diritto Canonico, che stringe tutti; 3° il Can. B. non è da lodarsi, ma... E faccia onorevole ammenda, assoggettandosi, com'è suo dovere, alle prescrizioni del Codice (Can. 395, § 3), rettamente adottate dal Capitolo cui appartiene; giacchè, se è diligente e presta il suo servizio al Coro non pagherà alcuna *fallenza*, anzi dividerà cogli altri presenti la somma perduta dai colleghi illegittimamente assenti.

Mons. G. Faméli.

II. Ancora circa la « doppia » parrocchiale nel Napoletano.

Circa la *doppia* concessa per legge civile nell'ex Regno napolitano ai Parroci, si domanda: 1° Si può prendere anche adesso, o è abrogata dal Codice? 2° Se si può prendere anche adesso, la si può prendere in *tutte* le funzioni (funerali, Messe cantate, processioni di Santi)? 3° Donde deve prelevarsi? 4° Vacando la Parrocchia la *doppia* spetta all'Economo curato? 5° Se il Parroco è assente, può percepire la *doppia*?

R. Giova riportare il testo del documento cui si riferisce il Quesito; e cioè le *Istruzioni disposte dalla Commissione dei Vescovi, coll'intervento del Nunzio Apostolico di Napoli, ed approvato dal Re, in data 18 Novembre 1822,* che al n. 19, così stabiliscono: « Nelle associazioni dei cadaveri il Parroco « quando intervenga, o per se stesso, o per mezzo di altri, che faccia le di lui « veci, prenderà sempre una porzione *doppia* ». (*Collezione degli Atti del Concordato del 1818*, Par. III, pag. 124). Per maggiore intelligenza di questo articolo fu emanata una Circolare, il 2 Maggio 1827. (*Collezione* cit., Vol. IV, pag. 154). E questa Circolare dice: « La Commissione ha considerato che col « l'art. 19 delle Reali Istruzioni de' 18 Novembre 1822 fu fissata una doppia « porzione ai Parrochi nell'associazione dei cadaveri per ragione di precedenza « e di carica: e che secondo la rubrica ecclesiastica tutte le sagre funzioni « che si praticano dal momento di uscita del cadavere dal luogo di abitazione « sino a che la funzione sia finita , tutto deve andare sotto il titolo di asso- « ciazione. Per il che essa Commissione ha opinato che la doppia porzione « fissata col citato articolo delle Reali Istruzioni debba godersi dai Parrochi « non solo nel semplice accompagnamento del cadavere dalla casa alla Chiesa « ma benanche per tutte le altre funzioni che si fanno di officio, Messa cantata « od altro, presente sempre il cadavere; ma che quando le funzioni di officio « e messe di requie si fanno non presente il cadavere già condotto alla sepol- « tura, allora il curato non debba godere della doppia porzione; perchè tali « funzioni non fanno parte della così detta associazione ».

Ed ora *ad singula*: Al 1° Nelle Ricettizie dello antico Regno Napolitano i Parroci possono prendere *anche adesso la doppia porzione.* Il Codice, che non si occupa delle leggi particolari generalmente (se non talvolta per dichiarare esplicitamente che sono conservate o abrogate), di questa *doppia porzione,* che riguarda solo i Parroci di una regione, nulla dice. Però, parlando dei diritti funerarii, così prescrive: « Can. 1234, § 1. Locorum Ordinarii « indicem funeralium taxarum, sen eleemosynarum, si non existat, pro suo « territorio, de consilio Capituli cathedralis, ac, si opportunum duxerint, vi- « cariorum foraneorum dioecesis et parochorum civitatis episcopalis, confi- « ciant, attentis legitimis consuetudinibus particularibus et omnibus persona- « rum et locorum circumstantiis; in eoque pro diversis casibus iura singulorum « moderate determinent, ita ut quaelibet contentionum et scandali removeatur « occasio ». Sicchè, secondo questa prescrizione del Codice di Diritto Canonico, la *doppia* non è abolita, anzi conservata, raccomandandosi, o meglio ingiungendosi ai Vescovi di compilare l'elenco dei diritti funerarii là ove manchi, e *serbate le speciali e legittime consuetudini de luoghi diversi della Diocesi.*

Sicchè il diritto alla *doppia* adesso vige, come prima del Codice, salvo che per una legittima consuetudine *contraria* sia stata abolita. Se consti di questa contraria consuetudine prescrittiva, in qualche luogo, ivi non può esigerla il Parroco, ma deve uniformarsi alle disposizioni ivi in vigore, essendo strettamente proibito esigere alcun che di più di quello stabilito nella Diocesi (Can. 1235).

Al 2°. Se vi è legittima consuetudine *ampliativa* della disposizione del 1822, il Parroco, secondo tal consuetudine, può prender la *doppia* anche in altre funzioni.

Al 3°. Non essendo stabilito dalle Istruzioni del 1822 donde la doppia debba prelevarsi (cioè se debbano pagarla in più i parenti del defunto, o debba detrarsi dalla somma versata pel Clero) si osservi la consuetudine, giacchè non è adesso che s'introduce la *doppia*.

Al 4°. *Affirmative*. Non solo perchè l'Economo Curato « iisdem iuribus « gaudet... ac parochus » (Can. 473, § 1); ma ancora perchè fu così esplicitamente dichiarato nella Circolare ministeriale del 22 Giugno 1833 (*Atti emanati dopo la promulgazione del Concordato del 1818*, Vol. 6°, pag. 54).

Al 5°. *Affirmative*, se si fa rappresentare da altro Sacerdote, giusta le sopra citate Istruzioni del 1822. Però il Sacerdote, che rappresenta il Parroco, non può prendere altra porzione per se stesso.

QUESITI MINORI

1. - Le monache di clausura papale in N. ricevettero come probanda o postulante una giovane di 20 anni, col consenso della madre sua, trovandosi il padre in America. Poco dopo l'ingresso della figlia in monastero, la madre ritira il consenso. Si domanda:

1° Può la madre richiedere con l'autorità civile il ritorno della figlia in famiglia?

2° Può il Vescovo obbligar le monache a rilasciar la giovane, sotto pena di censura?

R. Al 1°: Essendo la volontà dell'uomo *ambulatoria usque ad mortem*, salvo nei casi di contratto bilaterale o di *effectu sequuto* sempre può ritrattarsi il consenso, come nella *procura* o *mandato* o *delegazione*. La madre, come nel caso, poteva benissimo ritirare il consenso, e, per legge civile (Cod. civ., art. 221), chiedere il ritorno della figlia in famiglia. Il Codice di Diritto Canonico non richiede il consenso dei genitori per i postulanti; ma richiede che le giovani abbiano la *dote*, secondo le Costituzioni (Can. 547). Ora, salvo il caso di persona possidente *nomine proprio*, la giovane che dovrebbe ottener la *dote* dai genitori, come fa, se essi non le dànno il consenso? Perciò al 1° si risponde *Affirmative*.

Al 2°: Attese gravi ragioni di pericolo di danni, almeno *morali*, per le Monache, il Vescovo può benissimo obbligarle a far uscir dal Monastero la giovane reclamata dai genitori, anche sotto pena di censura.

Del resto se la giovane avesse altronde la dote, e le continuasse la vocazione, potrebbe uscire temporaneamente dal Monastero, e ritornarvi *fra pochi mesi,* cioè compiuti i 21 anno, e divenuta di età maggiore.

2. - Nel Capitolo di O. il servizio corale è *per turno* (per mediaria). Talvolta però dei sei canonici di mediaria solo due o tre sono presenti in Coro; ed allora trovandosi in sagrestia altri canonici di altra mediaria, indossano l'abito corale e si uniscono agli altri nella salmodia. Spetta ai canonici di diversa mediaria il diritto alle fallenze degli assenti?

R. Quando il servizio corale è per *mediaria* i diritti e i doveri sono divisi per metà dell'anno (meno i giorni comuni). I Canonici sono obbligati al Coro, e perciò alla *residenza* (Can. 419) nella propria settimana, nell'altra della alternativa sono perfettamente liberi. Nella settimana, in cui debbono prestar servizio, se intervengono al Coro lucrano le proprie distribuzioni e partecipano al lucro delle fallenze, ossia delle distribuzioni perdute dagli assenti illegittimamente. Chi, per suoi affari e per ragionevole causa, non potesse intervenire al Coro, in tutto o in parte del servizio della sua settimana, può farsi *sostituire* da qualche collega della settimana non sua, e senza licenza del Vescovo o del Capitolo (1), purchè la sostituzione non passi i limiti prescritti dal Can. 419, specialmente che sia *in casibus particularibus.* Allora, per restituire al collega che lo sostituì, i servizii prestati per lui, interverrà al Coro nella Settimana non sua, in rappresentanza e sostituzione del collega che lo ha favorito. E occorrendo che per illegittima assenza di Canonici di ciascuna settimana vi siano fallenze da ripartire, il lucro va al Canonico di quella tale settimana, ossia a colui ch'è sostituito, non a colui che sostituisce. Ma il caso proposto parla di volontarii salmodianti, intervenuti per amore del servizio corale, non di sostituzioni. Nulla deve darsi dalle fallenze a questi tali? Nulla. Il loro intervento lodevolissimo non è da annoverarsi tra' servizi corali retribuiti colle distribuzioni: è come se un sacerdote *estraneo* prendesse parte — per devozione — alla ufficiatura corale. A costui i Canonici non daranno le distribuzioni, nè parte delle fallenze. Il servizio corale è obbligatorio per tutti i Canonici; è onere della Società — diciamo così — capitolare, di tutti i giorni. Chiunque dei capitolari interviene e serve ha diritto alle distribuzioni proprie e alle fallenze degli assenti. Ma quando il servizio è diviso per turno — per mediaria — ciascun canonico, come dicemmo è corale *obbligato e retribuito* nella sua settimana. Se interviene in quell'altra fa un'opera buona di supererogazione, ma non gli compete alcun diritto pecuniario. Per comprender meglio, si prenda l'esempio di una Società industriale, che esplica la sua attività lucrativa in due branche di industria *A* e *B,* e stabilisce l'autonomia di lucri e perdite, in modo che metà dei soci è per la parte *A,* metà per la parte *B.* I socii di *A* se volontariamente aiutano intellettualmente o materialmente i socii della branca *B* fanno bene e meritano ringraziamenti, ma non possono pretendere di entrare a parte dei lucri. Essi hanno i loro lucri nella branca propria *A.* E viceversa. È chiara quindi la risposta al quesito: ai Canonici di diversa

(1) Cfr. vol. XXXVIII, pag. 300.

mediaria che prendono parte all'ufficiatura della settimana non propria non spetta alcun diritto alle fallenze dei Canonici di tal settimana.

3. - Nel Capitolo di B. tutta la rendita si riceveva in natura (grano *tomoli* 210, ossia circa 105 *quintali*), da diversi censuarii; e al Vescovo dovevano darsi 8 tomoli (circa 4 quintali) «la quota del Vescovo». Fatta però facoltà ai redenti (per legge civile) di *affrancarsi* canoni e censi, ben due terzi di essi profittarono di tal beneficio, e consegnarono, secondo il prezzo di allora (parecchi anni fa) *per ciascun tomolo*, un titolo di Stato del capitale *nominale* di L. 300. Si fece quindi la ripartizione fra Dignità, Canonici e Vescovo in proporzione di due terzi in danaro e di un terzo in grano. Nessuno si oppose, e si continuò così fino ad ora. Ma adesso il Vescovo reclama *tutta* la sua quota di 8 tomoli *in grano*. *Quid in casu?*

R. La risposta è semplice e breve. Se la *quota del Vescovo* gravava sopra un canone o censo *speciale*, che tuttora si corrisponde *in natura*, può benissimo il Vescovo reclamare il *suo* censo com'*era ed è — in grano*. Ma se la quota del Vescovo si rilevava, per fondazione od altro titolo legale, dalla *massa comune*, è chiaro che deve sottostare al cambiamento dell'entità di essa, e contentarsi dei due terzi in danaro (calcolato a 15 lire il tomolo il grano) ricevendo la terza parte in natura. Ciò che è *comune* a più persone, infatti, se cresce, cresce a pro di tutti, se decresce o perisce, decresce o perisce in danno di tutti, siccome nei contratti di *società*. Voler partecipare ai lucri, ma non sottostare alle perdite, senza colpa dei socii, sarebbe come nella nota favola del leone. «Ut autem societas iusta sit, sicuti lucrum; ita et periculum, ac «damnum debet, secundum eamdem proportionem, esse singulis sociis com«mune: nam ut ait Ulpianus, *in leg. 29, § pro socio, si alter lucrum tantum*, «*alter damnum sentiret, societas diceretur leonina*, ab apologo leonis, qui, «absque ullo sui periculo, aliarum ferarum venationis particeps esse voluit». (Bened. XIV, *De Syn. dioec.*, Lib. X, c. VII, n. 1).

4. - Un canonico, professore di latino nel Seminario Diocesano, ottenne dalla S. C. del C. la dispensa dall'intervenire all'ufficiatura corale, con diritto di lucrare i frutti di prebenda e le distribuzioni quotidiane nelle sole ore d'insegnamento.

Ora, assentandosi egli spesso dal Coro anche a Vespro e a Compieta, ora libera dall'insegnamento, gli si è fatto osservare che in virtù del recente decreto in *Toletana*, va soggetto, come tutti gli altri Capitolari, alla perdita dell'intera giornata ogni qualvolta manchi al Coro nell'ora in cui non è occupato a far scuola.

Il canonico invece sostiene il contrario; cioè che egli può perdere i frutti di prebenda solo per l'ora, in cui volontariamente si assenta, ma non per le altre ore, in cui è regolarmente dispensato dall'intervenire al Coro, a causa dell'insegnamento che deve impartire agli alunni del Seminario.

È pregato il *Monitore* di pronunciarsi su questo importante quesito.

R. Giusta le decisioni della S. Congregazione del Concilio, in «Toletana et aliarum», Luglio 1920 (*Mon. Eccl.*, Vol. XXXII, pag. 268) e in «Abulen.», 15 Marzo 1924 (*M. E.*, Vol. XXXVII, pag. 156), in conformità del can. 2381, un Canonico che illegittimamente manchi al servizio corale, sia pure per la sola Compieta, perde i frutti di prebenda di *tutto quel giorno*. Così nella cit. *Abulen.* «II. Quum in Toletana et aliarum die vigesima iulii anni 1920 resolutum sit «tempus absentiae esse computandum per diem integrum: an dies qua canoni-

« cus illegitime absit aliquibus tantum horis, sed non omnibus, debeat haberi « uti dies *residentiae* vel ut dies *absentiae* ». Resp. « Ad II. *Negative* ad « primam partem, *affirmative* ad secundam ».

Ma, nel caso, il Canonico insegnante cade sotto la disposizione generale contenuta nella decisione testè riferita? Se l'indulto ottenuto dalla S. Congregazione del Concilio *pro diebus et horis* d'insegnamento contiene esplicitamente la grazia che pel tempo in cui tal Canonico è occupato a fare scuola lucra le *distribuzioni e i frutti* della Prebenda, è chiaro che a riguardo di tal Canonico è sospesa la legge generale. La S. Sede, suprema Autorità, ha diviso quel che altrimenti avrebbe dovuto computarsi *per modum unius*; e perciò tal Canonico non è soggetto alla penalità di perdere i frutti della prebenda della intera giornata.

NOTE DI GIURISPRUDENZA GOVERNATIVA

Circa le congrue vescovili.

Sebbene coi nuovi decreti la condizione di cose sia alquanto cambiata, pure riteniamo utile raccogliere in questa materia alcune massime formulate dagli organi amministrativi competenti:

1. *Consiglio di Stato,* 5 dicembre 1879. — Opina che sia di carattere permanente e non transitorio l'assicurazione, fatta dalla legge ai Vescovadi, del reddito minimo di lire 6000, e che, pei Vescovi investiti dopo la promulgazione della legge 15 agosto 1867, l'obbligo eventuale di assicurar loro questo minimo reddito, debba cadere a peso del Demanio dello Stato, anzichè del Fondo Culto.

2. *Corte dei Conti,* 21 gennaio 1904. — Poichè, in tanto le passività possono ammettersi, in quanto vi è la corrispondente attività nel beneficio, è sembrato, che, per non essere la parte del fabbricato, abitata dal Vescovo, produttiva di alcun reddito, manchi le rendita, su cui dovrebbero gravare le spese di riparazioni.

3. *Consiglio di Stato,* 15 aprile 1908. —— Il Fondo Culto deve corrispondere la differenza fra il reddito effettivo rimasto al Vescovo e l'importo di L. 6000, purchè con tale differenza non si venga ad eccedere il reddito che, a conversione avvenuta, sarebbe restato alla Mensa, qualora la tassa del 30 % mai fosse stata applicata, nel qual caso il Fondo Culto dovrà solo pagare la differenza fra il reddito attuale e quello ora accennato.

Saranno da dedurre l'emolumento al Vicario generale, le spese di esazione, se per censi e canoni occorre l'aiuto di contabili e collettori, le elemosine, se per titolo od usanza hanno carattere periodico e misura determinata, e, nel caso di Mense unite *aeque et principaliter* e sfornite di episcopio in

una delle loro sedi la somma per l'affitto dei locali, ove il Vescovo deve esercitare le sue funzioni di ordine e di giurisdizione.

Se le decime si esigevano su tutto il territorio della Diocesi, su tutti i fondi, a carico di tutti gli abitanti, come che in seguito commutate dai Comuni e poi, per effetto dell'abolizione, da questi non più corrisposte, è da farsi luogo all'applicazione dell'art. 3 della legge 14 luglio 1887.

4. *Avvocatura Erariale Generale,* 4 dicembre 1908. — Agli effetti della concessione del sussidio, non può, nel caso di Mense unite *acque et principaliter,* non aversi riguardo al cumulo delle rendite, di cui gode l'investito.

5. *Consiglio di Stato,* 2 luglio 1909. — Nel caso di due Mense episcopali riunite *aeque et principaliter,* sono da tenere distinte le due rendite e sono da corrispondere due distinti supplementi, qualora ciascuna delle due rendite, separatamente prese, sia inferiore alle lire 6000.

Il detto supplemento fino a lire 6000 non può concedersi anche alle Mense suburbicarie della città di Roma.

Per determinare il reddito netto della Mensa devesi fra i diversi oneri detrarre anche quello per lo stipendio del Segretario vescovile, se realmente per la molteplicità degli affari l'opera di un segretario corrisponde ad una reale e inderogabile necessità della Curia.

Non può corrispondersi il supplemento, quando il reddito della Mensa viene a trovarsi inferiore alle lire 6000 per effetto di pensioni su di essa imposte con provvisioni pontificie.

6. *Avvocatura Erariale Napoli,* 12 agosto 1912. — È irrecusabile che per le dottrine canoniche il Vescovo non può sottrarsi alle spese pel culto ed ufficiatura, nonchè stipendi al personale della Chiesa cattedrale, una volta accertato che questa non ha rendite speciali per tale scopo.

Infatti, è noto, come i redditi dei benefici episcopali si dividano in quattro porzioni (*quatuor in partes dividuntur — quarum prima episcopo et hospitalitatem et susceptionem debetur eiusque familiae propter; altera clericis, pro officiorum suorum distribuitur, quarta in pauperes et peregrinas erogatur*). Ora se il Vescovo deve così dividere i suoi redditi è chiaro che a lui incombe il dovere di provvedere a quanto occorre pel funzionamento del culto, quante volte, si ripete, la chiesa non ha altri mezzi.

7. *Corte dei Conti,* 25 ottobre 1913. — Senza soffermarsi sull'ultima partita (predicazione quaresimale, festa del Corpus Domini, funzioni della Settimana Santa e festività del Patrono), perchè evidentemente le funzioni religiose ivi accennate si identificano coi fini dell'ente e devono essere compiute personalmente o dal titolare o da altri a sue spese. Per le altre due (stipendio al personale e ufficiatura della Cattedrale), pur facendo ogni riserva in ordine alla loro ammissibilità, anche perchè non furono denunciate a suo tempo, e più specialmente ancora per il rimborso di quanto fu pagato finora, ha considerato, che, ad ogni modo, non è stato dimostrato che la Cattedrale non abbia redditi propri o proventi casuali di stola e di elemosine od altri per sopperire alle spese di personale e di ufficiatura.

8. *Avvocatura Erariale Generale,* 18 dicembre 1915. — Per la liquidazione del supplemento dovuto ai Vescovi per integrare il reddito netto di

lire 6000, occorre subito scartare il rapporto coi criteri di liquidazione della tassa del 30 %. Parimenti non sussiste, o almeno non è completa, l'analogia con la quota di concorso. Resta il supplemento di congrua accordato ai Parroci e la grande somiglianza fra esso e l'assegno vescovile salta subito agli occhi. A proposito della soppressione delle decime non sarà inutile il ricordare, che la legge abolitiva del 1887 contempla nello stesso art. 2 il supplemento di lire 800 ai Parroci e l'assegno di lire 6000 ai Vescovi. L'analogia fra i due assegni spiana poi la via a ricercare lo scopo dell'art. 19 e lo addita nell'assicurare ai Vescovi, sebbene limitatamente ad alcuni casi, una vera e propria *portio congrua*, per la cui costituzione è necessità detrarre anche le spese inerenti all'ufficio.

9. *Corte dei Conti*, 10 febbraio 1916. — Essendo radicalmente diverso il trattamento fatto ai Vescovi da quello usato verso i Parroci, esiste una sostanziale differenza fra la congrua spettante ai Parroci ed il supplemento di rendita dovuto ai Vescovi. Ed in vero, mentre con la congrua la legge ha voluto assicurare ai Parroci un minimo indispensabile al loro sostentamento, l'art. 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e l'art. 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, hanno inteso soltanto risarcire, fino a un limite determinato, i Vescovi per la perdita subita per effetto della imposizione della tassa straordinaria del 30 % e in conseguenza dell'abolizione delle decime sacramentali.

Data quindi la natura diversa dei due assegni la Corte dei Conti ha ritenuto, che non possano applicarsi per analogia le norme contenute nella legge e nel regolamento del 1899 per la determinazione del reddito netto della Mensa vescovile.

Ed in tale convincimento è confermata dalla pratica amministrativa e dalla giurisprudenza, la quale non può ritenersi modificata dalla sentenza 16 luglio-7 agosto 1915 della Cass. di Roma, che solo incidentalmente accenna alla questione; prassi e giurisprudenza hanno fino ad ora ritenuto, che per reddito netto di una Mensa Vescovile si deve intendere quel reddito, che si ottiene, detraendo dall'attivo del beneficio i debiti patrimoniali, applicando, in sentenza, alla liquidazione del reddito netto del beneficio vescovile le norme stabilite per la liquidazione della quota di concorso e della tassa di manomorta.

A prescindere che in ogni caso al pagamento degli arretrati dovrebbe essere applicata la prescrizione quinquennale.

10. *Avvocatura Erariale Distr. Roma*, 18 febbraio 1916. — Partendo dal principio fissato dalla Corte di Cass. di Roma con la sentenza 22 ottobre-15 novembre 1915 in causa *Martino*, la prescrizione quinquennale è applicabile evidentemente anche in materia di supplemento di rendita, spettante ai Vescovi, a norma dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.

11. *Consiglio di Stato*, 28 novembre 1916. — Il nostro diritto positivo, cui è da avere essenzialmente riguardo (chè di una applicazione di esso in sostanza si tratta) non ha avuto in modo uguale cura di assicurare ai Parroci e ai Vescovi un *minimum* di entrata netta... Di che par ben consentito inferire, che il legislatore ispiravasi a diversi criterî, altri quando fermava l'obbligo dei supplementi di congrua ai Parroci, altri quando dettava le speciali

norme a riguardo dei Vescovati; e ancora che diverso carattere è da riconoscere ai supplementi di congrua e diverso agli assegni ai Vescovati... Circa il primo assegno, lo stesso spirito che lo informa, la tenuità del suo ammontare, permettono ed anzi richiedono interpretazioni larghe dei testi relativi, mentre, in riguardo la secondo, il carattere esclusivo di risarcimento, parziale o totale, impone l'applicazione di criterî strettamente giuridici.

A proposito e a conferma di ciò può anche richiamarsi la diversità delle locuzioni della legge in rapporto all'uno e all'altro assegno... E del resto è da rilevare, che i criterî costituitisi sulla base della legge del 1899 non potrebbero in nessun caso applicarsi in riguardo ai Vescovati, anche per il riflesso che tale legge innovava, con intenti di maggiore favore, solo relativamente alle congrue parrocchiali; ma nulla disponeva circa gli assegni ai Vescovati, pei quali quindi, nella più larga ammissione, potrebbero solo valere i criterî assodatisi circa le congrue sulla base dell'art. 28 della legge del 1866.

Però neppure in tali sensi appare da risolvere la questione. Invero, oltre che nell'art. 19 della legge del '67, parlasi di « reddito netto » anche nell'art. 31 della legge 7 luglio 1866... E di tale locuzione si chiarisce il contenuto nel comma ultimo dell'art. 31 medesimo, cui poi sostituivasi l'art. 20 della legge del '67. Ora, così essendo, pare, in riguardo all'art. 19, giusto criterio di interpretazione il riferirsi ai testi suddetti pure per la determinazione del « reddito netto », di cui in esso l'art. 19; il che conduce a risolvere il proposto quesito nel senso... che nella liquidazione degli assegni ai Vescovi si debbano seguire criterî analoghi a quelli adottati per la determinazione della quota di concorso.

12. *Consiglio di Stato,* 7 gennaio 1918. — Aderisce al concetto che nelle liquidazioni degli assegni ai Vescovi non siano da seguire i principî seguiti per la tassa di M. M. e per la quota di concorso e si possano quindi comprendere nel passivo anche partite, le quali non attengano ad imposte, tasse, oneri patrimoniali, ecc.

Ben vero che di tali spese sarà da istituire sui singoli casi attento esame, informandosi al criterio di ammettere, e nei limiti dello stretto necessario, solo quelle indispensabili, perchè gli enti diocesani rispondano alle finalità ad essi essenzialmente proprie, avuto eziandio riguardo alla varia importanza dei medesimi e ad ogni altra eventuale circostanza alle varie specie peculiari.

13. *Corte dei Conti,* 30 settembre 1921. — Ha ritenuto, che la semplice attestazione del Vicario Generale sia insufficiente e che quindi la spesa non possa essere dedotta se non in base ad una regolare documentazione comprovante l'acquisto effettivo della cera.

Ha tenuto presente che, appunto in mancanza di norme regolatrici della materia, e dopo lungo dibattito, il Consiglio di Stato nel suo parere del 7 gennaio 1918, ha dichiarato potersi ammettere al passivo, in linea equitativa, la spesa dell'assegno ai Vicarî generali, fino al massimo di L. 1000.

CRONACA ECCLESIASTICA

Atti del Concistoro. — Lunedì 20 dicembre fu il Concistoro segreto per la provvista delle Chiese e la creazione di due Cardinali. Il S. Padre vi diede principio pronunciando in latino questa importante e istruttiva Allocuzione:

Venerabili Fratelli, « Misericordia Domini plena est terra » (*Ps.* 32. 5). Con queste parole Ci costringe dolcemente a cominciare il sentimento di riconoscenza che Ci riempie il cuore, ripensando i benefici che la divina bontà ha così largamente versati sopra di Noi, sopra la Sua Chiesa e sul mondo in questo anno, che volge ormai rapidamente al tramonto.

Abissinia e Siria, Tirolo tedesco e Italia, Francia e Spagna si allietavano e a buon diritto si esaltavano nella gloria dei loro figli, martiri, confessori, vergini, ai quali la divina bontà Ci concedeva di decretare e tributare gli onori della solenne beatificazione, additando al mondo intero nuovi e potenti intercessori e patroni presso Dio, nuovi e mirabili modelli di ogni cristiana virtù ed eroismo per ogni condizione di vita.

E il nuovo mondo sorgeva a felicissima concorrenza con mondo antico, e nel Congresso Internazionale Eucaristico di Chicago scriveva la più splendida pagina della storia eucaristica e del Congresso medesimo, sia per la grandezza veramente gigantesca degli apparati e delle proporzioni esterne, sia ed ancor più per le splendide manifestazioni di fede, di pietà, di intima vita cristiana e faceva uno dei più grandi avvenimenti religiosi che in venti secoli la storia della Chiesa, così ai trionfi avvezza, abbia mai fin qua registrato. Pochi mesi prima avevamo proclamato al mondo la Regalità di Cristo; e a Chicago il mondo intero si prostrava al divino Re eucaristico, e dall'immenso corteo Gli cantava in tutte le lingue: « adoro te devote, latens Deitas »; « procede et regna ».

A nuove effusioni di preci e di grazia, a nuovo risveglio di vita cristiana chiamava e il vecchio e il nuovo mondo, vero « araldo del gran Re » S. Francesco d'Assisi, quasi redivivo dal sepolcro glorioso nel settimo centenario del beato transito. Giova sperare, come è necessario, affinchè non rimangano prive del frutto migliore le centenarie celebrazioni, che quei miracoli di povertà e di penitenza, di pace e di bontà verso gli uomini e verso gli stessi animali e tutte le creature, di contemplazione e di altissima unione con Dio che furono la vita vissuta del mirabile servo di Dio, si traducano in tutti almeno in quello spirito di giusta stima e distacco dalle cose terrene, di cristiana mortificazione, di fraterna carità e di preghiera, senza del quale vera vita cristiana non è possibile.

Al richiamo dell'« Araldo del gran Re » non doveva mancare la lontana immensa Cina, alla quale due figli di San Francesco, Giovanni da Montecorvino ed il Beato Oderico da Pordenone, non ancora spirato il secolo dal di lui transito, già perveniva con mirabile ardimento di esploratori e di apostoli, precursori dei tanti e tanti francescani, che poi con invitto zelo vi affluirono

tutti araldi anch'essi, come ogni missionario cattolico, del Re divino, e bene spesso martiri gloriosissimi. Ed ecco che per felicissima disposizione della divina Provvidenza potè la Cina al richiamo di Assisi magnificamente rispondere, inviando sei elettissimi suoi figli prima a questo centro della cattolica unità a ricevere primi dalle mani del Vicario di Cristo la pienezza del Sacerdozio, quindi al sepolcro glorioso del santissimo Patriarca per onorarlo con le loro pontificali primizie. L'importanza etnica e religiosa del fatto, le radiose speranze che esso giustifica per il più largo e rapido progresso dell'opera missionaria, quando il fatto stesso, come ardentemente speriamo e fiduciosamente confidiamo, possa continuarsi ed estendersi, fanno sì che con inesprimibile senso di gratitudine ricordiamo in questo solenne Consesso questo graziosissimo favore dalla bontà divina accordatoci. La Nostra riconoscenza va pure e si estende a tutti quelli che con le loro fatiche apostoliche hanno preparata questa prima consacrazione pontificia di Vescovi indigeni. Può ben dirsi che questa è il coronamento dell'opera loro e nessuno più di essi ha il diritto di dividere la Nostra gioia e le Nostre speranze.

Alle cose in tutto belle e consolanti delle quai vi abbiamo fin qui intrattenuti, Venerabili Fratelli, altre purtroppo in più di un paese fanno riscontro, nelle quali le note oscure o tristi abbondano e si fanno dolorosamente sentire.

Viene primo il Messico con la persecuzione che da lunghi mesi vi imperversa con inumana ferocia ed empietà, avversando e calpestando, proprio come San Paolo dice dell'ultimo emissario di Satana « omne quod dicitur Deus aut quod colitur » (2 *Tess.* II, 4) trattando o piuttosto vessando un nobile e generoso popolo, quasi fosse una turba di schiavi e di malfattori, dopo averlo offeso nei sentimenti più intimi e più sacri; e tutto ciò sotto il pretesto di leggi che di leggi non hanno che il nudo nome, perchè manifestamente contrarie ad ogni diritto e divino ed umano. Tanto più bello ed ammirevole in mezzo a così tristi e ripugnanti cose appare il contegno dei cattolici perseguitati in tutto il generoso e tribolato paese: Arcivescovi e Vescovi, sacerdoti, religiosi e laici, ricchi e poveri, uomini e donne, adulti e giovani, e fin giovinetti e giovanette nel primo fiore della vita danno da mesi uno spettacolo degno della ammirazione di tutti gli uomini che hanno una mente ed un cuore, degno dell'ammirazione degli stessi Angeli del Cielo. Per l'onore di Dio, per la dignità delle loro coscienze, per la coerenza pratica con la fede professata, per la fedeltà alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana, al Vicario di Cristo ed alle sue direzioni, hanno subìto violenze e maltrattamenti, esilii e carceri, sevizie ed oltraggi più insopportabili della morte stessa, e neanche questa a non pochi mancò. Andavano a morire acclamando a Cristo Re, portando in mano il loro Rosario e pregando; seminando nel proprio sangue, come gli antichi Martiri, l'emulazione della loro fede e del loro coraggio, spargendo la loro via di fiori di martirio che non andranno sperduti, e faranno più bello e glorioso il giorno del trionfo e della pace, trionfo e pace che già affrettano e preparano più completo, implorando con la gran voce del proprio sangue ravvedimento e perdono ai persecutori. È la implorazione Nostra di ogni giorno e non dubitiamo menomamente, come vivamente desideriamo, che sia pur quella di tutti i fedeli. Di tutte queste cose da una parte così tristi e lagrimevoli, dall'altra così gloriose e consolanti abbiamo con qualche larghezza trattato nella re-

centissima enciclica « Iniquis afflictisque » attingendo bensì a documenti e testimonianze superiori ad ogni eccezione, ma dicendo molto meno di quanto avremmo potuto dire ed usando espressioni molto più temperate di quel che la cruda realtà delle cose avrebbe domandato, affine di non sembrare eccessivi. Ma non potevamo trovarci con voi, Venerabili Fratelli, a questo solenne convegno senza denunciare ancora una volta al mondo intero da una parte tanto gravi e crudeli offese alle più sacre libertà ed alla stessa dignità umana, dall'altra tanto mirabili esempi di umana e cristiana grandezza; tanto più che, secondo notizie dell'ultima ora, la persecuzione si sarebbe fatta ancora più empia e più feroce strappando i venerandi Vescovi dalle loro Sedi, concentrando, incarcerando ed anche uccidendo pii sacerdoti, facendo strage di inermi fedeli traenti in preghiera a venerato Santuario della Vergine Santissima, perseguitando l'Augusto Sacramento e il Crocefisso Signore e Redentore non soltanto nel Sacramento del Suo amore per gli uomini ma anche nella Sua immagine fin dentro alle private scuole, nonostante le manifiche proteste dei giovani studenti, ai quali con inesprimibile tenerezza d'affetto mandiamo il plauso paterno e la paterna benedizione.

Dal lontano Messico passiamo alla vicina Francia per dire di nuovo una parola sull'importante argomento che tiene colà gli spiriti in non lieve agitazione: cioè su quel partito o scuola politica che chiamano l'*Action Française* e sulle opere e giornale che da essa dipendono. Diciamo di nuovo, perchè già più d'una e non equivocabile parola abbiamo interposto. Se ora nuovamente interveniamo, si è da una parte per approfittare di così propizia e solenne opportunità qual'è questo vostro amplissimo Consesso, Venerabili Fratelli, al quale tutto il mondo cattolico intento guarda, tanto più che quello che stiamo per dire può tornare opportuno ed utile anche fuori dei confini di Francia, e dall'altra parte per non venir meno al desiderio ed all'aspettazione che da molte parti ce ne hanno espresso con vive istanze spiranti sincera pietà filiale e non meno sincero amore della verità e del bene, insieme col bisogno di sempre più chiare e precise direttive.

Diremo innanzi tutto che se non Ci mancarono le amarezze e le pene, abbondarono pure le consolazioni ed abbiamo ben presto sentito il dovere ed il bisogno di ringraziare il buon Dio colle parole del salmista: « Secundum « multitudinem dolorum meorum in corde meo consolationes tuae laetificave- « runt animam meam » (*Ps.* 93, 19). Buoni laici, sacerdoti dell'uno e dell'altro Clero, venerandi Vescovi e Pastori d'anime Ci hanno ringraziato come di un intervento altrettanto desiderato che necessario ed opportuno Ci affrettiamo ad esprimere il Nostro particolare paterno compiacimento a loro, ed a tutti quelli che, traducendo nella pratica la fede professata, hanno accolto la Nostra parola veramente come quella del Vicario di Cristo, a tutti quelli che con la voce e con gli scritti se ne sono fatti da vicino e da lontano i divulgatori, gli interpreti fedeli e sinceri ed, occorrendo, i difensori. A coloro che Ci sollecitano di direttive chiare e precise nell'argomento, dobbiamo in primo luogo ricordare che nelle cose pratiche non è sempre possibile dare una risposta generica con intera chiarezza e precisione. Diciamo in secondo luogo che in quello che abbiamo e scritto e detto ed è ormai pervenuto a non dubbia cognizione di tutti, già si contengono, o sufficientemente espresse o facilmente

deducibili, indicazioni e norme sia per il buon giudizio dottrinale sia per la retta pratica. Aggiungiamo finalmente, per quelli che ancora ne avessero bisogno, che non è lecito a cattolici aderire e cooperare a programma o scuola che mette la politica avanti alla Religione e fa servire questa a quella; che non è lecito esporsi od esporre altri, massime giovani, a direzioni ed influenze pericolose per la fede e per la morale, per la educazione e formazione cattolica. Per rispondere poi a tutte le domande e preghiere che Ci vennero rivolte, aggiungiamo ancora che non è lecito a cattolici sostenere, favorire, leggere giornali che stanno sotto la direzione di uomini dei quali vi siano scritti, secondo il dogma e la morale cattolica, condannevoli, e che non rare volte in articoli, indicazioni, annunci presentano ai lettori, massime giovani, vere pietre di inciampo.

Tutte queste cose abbiamo detto non senza pena, ma per non venir meno a tante anime che si sono rivolte a Noi come a Padre e Pastore, ma per non sembrare dimenticare che siamo posti da Dio stesso a vigilare « quasi rationem pro animabus... reddituri ». Prendeva le Nostre parti l'Apostolo quando di questo così grave motivo si prevaleva per raccomandare ai fedeli la obbedienza e la sommessione ai loro prepositi; affinchè quel motivo fosse a questi fonte di gaudio e non di gemiti, che neppure ai fedeli stessi converrebbero (*Hebr.*, 13, 17). E certo non conviene ai Nostri cari e dilettissimi figli di Francia mantenersi più a lungo divisi e contrastanti fra loro per mere ragioni politiche; non conviene al Paese, non conviene alla Religione; conviene invece a tutti ed a tutto, ed inestimabilmente conviene, che tutti si uniscano sul terreno religioso che è il terreno della Chiesa e dei suoi divini diritti, del matrimonio cristiano, della famiglia, della scuola, dell'educazione cristiana, di tutte insomma le più sacre e fondamentali libertà; unirsi tutti e con manifestazioni sempre più imponenti e compatte, con la sempre più larga diffusione di sana e soda coltura religiosa e sociale, con l'apostolato della carità divulgare di quelle libertà i veri e giusti concetti, eccitarne sempre più vivo il desiderio e prepararne sempre più cosciente ed efficace la rivendicazione. Che questa grande e benefica unione si faccia è l'ardente voto del Nostro cuore, è la Nostra fervida preghiera di ogni giorno. Rimanga del resto a ciascuno la giusta libertà di preferire ideali e programmi politici, consentiti dalle leggi e disposizioni divine.

Le quali Nostre esortazioni e direttive di unione e di azione sostanzialmente non differiscono da quelle del glorioso Nostro predecessore Leone XIII, come non ne differivano in sostanza quelle di Pio di s. m., ciò che facilmente appare a chiunque senza prevenzione legga e confronti i testi, come Noi li abbiamo confrontati, e ricordi che non è necessario nè possibile ripetere tutto a tutti, tutte le volte.

È superfluo aggiungere — ma pure lo aggiungiamo, proprio, come suol dirsi, « ex abundantia cordis » — che non preconcetti, e preferenze politiche, non considerazioni od influenze umane, non disconoscimento o minore apprezzamento di meriti sia religiosi che civili, sia individuali che collettivi; ma solamente la coscienza delle Nostre responsabilità, la doverosa sollecitudine per l'onore del Re Divino per l'incolumità delle anime, per il bene della Religione e della Francia stessa e del suo cattolico avvenire, Ci hanno mossi

e Ci muovono a parlare. Per tutti questi motivi, ed anche perchè non sia più luogo ad equivoche e false interpretazioni — come quelle che, altra volta, ed anche recentissimamente non senza irriverenza e con troppa audacia sono state fatte nel ricordato giornale — Ci aspettiamo con certissima fiducia che i Nostri Venerabili Fratelli Cardinali, Arcivescovi e Vescovi francesi si faranno nel loro zelo pastorale i fedeli quanto autorevoli interpreti della Nostra mente, della Nostra paterna volontà.

Possa questa Nostra parola, che la vostra presenza, Venerabili Fratelli, e il vicino ritorno del Natale del Re di pace, rendono più solenne e più pura, concludere tutto e tutti in un vincolo di concorde e fattiva unione per la rivendicazione e difesa di quei supremi interessi che sono la base, la corona, la sanzione di tutti gli altri; di quel Regno di Dio, cercare il quale secondo la solenne promessa dello stesso Re divino, è la condizione per assicurare tutto il resto: «Quaerite primum Regnum Dei et haec omnia adiicientur vobis» (*Matt.*, 6, 33).

Anche l'Italia, questa terra che tanti motivi di natura e di fede Ci rendono particolarmente cara e diletta, doveva conoscere le tempeste. E diciamo pensatamente le tempeste; perchè dapprima fu la tempesta di indignazione, di orrore per l'insano attentato alla vita dell'uomo, il quale con tanta energia governa le sorti del Paese, da fare giustamente ritenere periclitare il paese stesso ogni qualvolta periclita la sua persona. Il pronto e quasi visibile intervento della divina Provvidenza faceva sì che quella prima tempesta potè subito venir sorpassata da un vero uragano di giubilo, di rallegramenti, di azioni di grazie, per lo scampato pericolo e per la perfetta e, si può ben dire, portentosa incolumità di chi ne doveva essere la vittima. Come eravamo tra i primi a ricevere notizia del pericolo tanto paurosamente corso e tanto felicemente superato, così le Nostre azioni di grazie furono certamente tra le prime a levarsi al Signore della vita e della morte, che dall'alto tutto e tutti governa e regge, individui e popoli. Ma ecco che mentre Noi e con Noi i Vescovi, i Sacerdoti e tutti i buoni fedeli si volgevano ringraziando e supplicando, per una incolumità, della quale con ciò stesso riconoscevano la preziosità ed il comune beneficio, ecco un'altra tempesta scatenarsi su l'Italia, una tempesta di violenze e di devastazioni contro persone e cose, istituzioni e case adibite a loro sedi; dove con contegni che non risparmiarono nè la santità del tempio, nè la veneranda dignità del Vescovo, nè il sacro carattere del sacerdote: dove con ciechi furori che sembravano accomunare coi nemici dell'ordine i buoni fedeli cattolici che la loro stessa fede e religione fa i migliori amici e presidii dell'ordine stesso; dove con malvagi discernimenti che facevan ricercare i migliori fra i fedeli cattolici per sottoporli a più duri trattamenti, loro e le loro organizzazioni e le loro opere di buona stampa, di comune vantaggio religioso, culturale, economico, sociale. E diciamo «i migliori fra i fedeli cattolici», perchè tra i migliori appunto sono e devono ritenersi quei generosi che a tali organizzazioni ed opere, con le rette intenzioni e coi sacrifici che Noi largamente conosciamo, dedicano sotto la guida dei Sacri Pastori le loro migliori attività e, giusto compenso, trovano nelle opere ed organizzazioni stesse alimento e presidio alla loro fede, incoraggiamento e stimolo a sempre più sincera professione di vita cristiana.

Parliamo con piena e sicura informazione e, se dobbiamo soggiungere, che in più di un caso le prime impressioni, come suole avvenire, diedero un sentimento esagerato di ciò che avveniva, in casi ben più frequenti fu esageratamente poco quello che potè dai più sapersi. E queste diciamo per dire in una sola volta a tanti diletti Nostri figli, massime ai cari giovani, che non Ci è rimasto ignoto quello che hanno sofferto e proprio per il nome di « cattolici » da essi più altamente e più onoratamente portato; che abbiamo sofferto con loro; che abbiamo pregato, fiduciosamente pregato per la loro perseveranza, ed anche per la conversione di quelli che li hanno fatti soffrire.

Ora la fosca tempesta può dirsi passata; ma gli è proprio come quando la tempesta è passata per mezzo « a campo di messe già matura ». Quanto più bella e promettente era la messe, tanto più gravi e veramente lagrimevoli restano i guasti, le rovine, i danni. Fiorenti organizzazioni ed opere, frutto del coscienzioso e intelligente lavoro di tanti anni e di inenarrabili sacrifici e che godevano la fiducia di innumerevoli famiglie e di intere popolazioni e la ricompensavano con preziosi benefici e materiali e morali, vennero in poco d'ora miseramente distrutte o seriamente danneggiate e compromesse. Sappiamo che precisi e severi ordini furono dati per efficacemente prevenire e reprimere e per degnamente punire ogni violenza e sopraffazione. Noi ce ne rallegriamo e confortiamo come di savie misure di governo, come di giuste e provvide soddisfazioni ai tanti Pastori e fedeli, famiglie e popolazioni, cui erano dovute e che ne avevano bisogno per non perdere ogni fiducia nella forza del diritto, nel vigore della legge, nell'efficace buon volere dei reggitori.

E purtroppo la fiducia non è ancora nè piena nè sicura, diciamo segnatamente per quello che riguarda gli interessi religiosi che pur sono riconosciuti essere, come sono veramente, i supremi interessi di un popolo; massime di un popolo come l'italiano. Sembra che una oscura minaccia (minaccia confermata da tutta una nube di sospetti, ingerenze e difficoltà), si libri e stia sospesa sulle organizzazioni ed opere, massime giovanili, di « Azione Cattolica », la pupilla degli occhi Nostri e sembra pure correr pericolo l'educazione e formazione cristiana della gioventù che è la parte più squisita del divino mandato « euntes docete ». Sembra che un'altra volta si riveli e si pronunci una concezione dello Stato che non può essere la concezione cattolica, mentre fa dello Stato il fine, e del cittadino, dell'uomo un mezzo, tutto in quello monopolizando ed assorbendo. Sembra che un vero dualismo di poteri e di funzioni continui a fare alla periferia esecutori e spesso arbitri di ordini, peraltro buoni e provvidi, degli uomini che sotto nuove insegne e nuovi nomi rimangono sempre gli stessi settari di ieri, sempre gli stessi nemici della società e della religione: sembra che mal si accordi con le ufficiali dimostrazioni di religiosità, trattare i sacri ministri con modi in ogni caso affatto indegni del loro abito e del loro carattere, e ciò nonostante l'intervento del Vescovo.

Noi speriamo e confidiamo che già non si possano più fare di tali constatazioni o concepire di tali timori. Speriamo e confidiamo che, allontanata e soppressa ogni ragione di diffidenza e restituita ed assicurata la fiducia in tutti i buoni ed onesti, avvenga tanto più coordinata ed efficace quanto più

completa e concorde la cooperazione di tutti al bene ed alla prosperità comune.

Ed ora veniamo all'intento precipuo per cui convocammo questo Concistoro, cioè per accrescere il Collegio Vostro di due nuovi Cardinali. L'uno è sommamente commendevole per gli Uffici sostenuti nella Curia Romana e per le Nunziature onorifiche presso varie Nazioni; l'altro per il ministero episcopale per lungo tempo esercitato in diocesi importanti; ambedue a Noi cari e meritevoli per la loro devozione a Noi ed a questa Sede Apostolica di essere insigniti dell'onore della Sacra Porpora. Essi sono:

Lorenzo Lauri, Arcivescovo titolare di Efeso, Nunzio Apostolico in Polonia;

Giuseppe Gamba, Arcivescovo di Torino.

I nuovi Cardinali. — *Il Cardinale Lorenzo Lauri* nacque in Roma il 15 ottobre 1864. Entrò nel Pontificio Seminario Romano nel 1878 e vi rimase fino al 1887. Nel 1882 fu scelto per tenere una disputa di filosofia davanti al Santo Padre Leone XIII. Nel 1887 conseguì la laurea in sacra teologia e il 4 giugno dello stesso anno fu ordinato sacerdote.

Uscito dal Seminario, l'anno seguente fu nominato Professore di Teologia nel Pontificio Seminario Romano e nel Collegio Urbano di Propaganda Fide. Nel 1895 dal Cardinal Parocchi fu nominato Esaminatore apostolico del clero di Roma, e nel 1897 fu eletto membro del Consiglio di vigilanza della Diocesi di Roma. Nel 1901 venne nominato Canonico della Basilica di San Lorenzo in Damaso. Nel 1910 Pio X lo nominava Prelato domestico e Sostituto del Reggente della Cancelleria Apostolica. Nel 1911 egli veniva inviato come Ablegato apostolico presso Sua Maestà il Re di Spagna, per portare la berretta rossa destinata al Cardinale Cos y Machò, Arcivescovo di Valladolid, e finalmente nel 1917 Sua Santità Benedetto XV lo inviava Nunzio Apostolico al Perù, promuovendolo Arcivescovo titolare di Efeso.

Nel Perù l'Arcivescovo Lauri rimase quattro anni, giacchè nel 1921, rimasta vacante la Nunziatura di Polonia per la promozione di Monsignor Achille Ratti alla Porpora e all'Arcivescovado di Milano, il Papa lo destinava a quella importantissima rappresentanza diplomatica. In Polonia Monsignor Lauri condusse a termine la Conclusione del Concordato con la Repubblica, Concordato che comprendeva il riordinamento di tutte le Diocesi del territorio che i trattati di pace hanno assegnato alla risorta nazione.

Il Cardinale Giuseppe Gamba, Arcivescovo di Torino, è nato in San Damiano d'Asti il 25 aprile 1857. Fece i suoi primi studii a Torino presso i Salesiani e, mostrando inclinazione allo stato ecclesiastico, passò poi al Seminario d'Asti dove seguì i corsi teologici e fu ordinato Sacerdote. Applicato dal suo Vescovo al ministero sacerdotale, fu ben presto canonico e parroco della Cattedrale. Più tardi veniva eletto Vicario generale e alla morte del Vescovo Mons. Ronco, resse la diocesi durante la vacanza della sede come Vicario capitolare.

Nel 1901 Mons. Gamba veniva eletto Vescovo di Biella e nel 1906, alla morte di Mons. Mattia Vicario, veniva trasferito alla sede vescovile di Novara. A Nocara Mons. Gamba rimase 17 anni, visitando tre volte il vastissimo territorio affidato alle sue cure e meritando di essere nominato da Benedetto XV nel 1917 Assistente al Soglio pontificio. Quando nel 1923 venne a morire il compianto Cardinale Richelmy che a Torino lasciò tanta memoria di bontà e di dolcezza, fu chiamato a succedergli il Vescovo di Novara.

Così il 20 dicembre 1923, esattamente tre anni or sono, Mons. Gamba veniva eletto Arcivescovo di Torino, alla quale egli dedica ogni cura con zelo e con amore.

Nuovi Vescovi. — Di poi il Santo Padre ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Burgos, per Mons. Pietro Segura y Saenz, promosso dalla Chiesa Cattedrale di Coria.

Chiese Cattedrali unite di Savona e Noli, per Mons. Pasquale Righetti, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Fossombrone.

Chiese Cattedrali unite di Osimo e Cingoli, per Mons. Monalduzio Leopardi, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Lepti.

Chiesa Cattedrale di Guayaquil, per Mons. Carlo Maria Della Torre, traslato dalla Chiesa Cattedrale di Riobamba.

Chiesa Cattedrale di Orléans, per Mons. Giulio Maria Courcoux, Superiore Generale della Congr. dell'Oratorio di Gesù e Maria Immacolata e Parroco di S. Eustachio in Parigi.

Chiesa Cattedrale di Jaca, per Mons. Giovanni Villar y Sanz, canonico Teologo della Metropolitana di Granata.

Chiesa Cattedrale di Lerida, per Mons. Manuel Irurita y Almadoz, Canonico della Chiesa Metropolitana di Valenza.

Chiesa Cattedrale di Spokane, per Mons. Carlo White, Rettore del Seminario di S. Giuseppe in Grand-Rapids.

Ha quindi annunziate le provviste già fatte dopo l'ultimo Concitoro, delle quali (cfr. p. 286 e 319 del vol. precedente) ci restano a registrare, fra le residenziali: *Buenos Aires,* per Mons. Giuseppe Bottaro, dei Frati Minori; *Curityba* nel Brasile e *S. Antonio nel Texas,* elevate a metropolitane, restando gli attuali Ordinari Mons. Braga e Mons. Drossaerts; *Bagnoregio* unita *in personam* con Acquapendente, nel medesimo Ordinario Mons. Tranquillo Guarneri; «nullius» *di Pompei,* per Mons. Carlo Cremonesi.

Il 23 dicembre ebbe poi luogo il Concistoro pubblico nel quale il S. P. impose solennemente il Cappello al nuovo Cardinale Giuseppe Gamba, mentre peroravasi la causa del S. d. D. Contardo Ferrini.

Nel successivo Concistoro Segreto il S. P. annunziò altri cinque nuovi Vescovi, di cui un solo residenziale, quello di *Caebité,* in persona di Mons. Giovenzio Britto, parroco della diocesi di Aracaju. Quindi assegnava al Cardinale Gamba il titolo di S. M. sopra Minerva e ascoltava la postulazione dei Pallii per Curityba, Quebec, S. Antonio, Gaeta, Buenos Aires, Burgos, e Savona.

Atti particolari del S. Pontefice. — Il 28 ottobre, festa dei Ss. Apostoli Simone e Giuda, il S. Padre, con gesto magnanimo, che fa ricordare i tempi primitivi della Chiesa quando gli Apostoli consacravano i vescovi missionari della buona Novella, e che rimarrà scolpito a caratteri d'oro nella storia della Cina e dell'attuale Pontificato, elevava al fastigio del sacerdozio e consacrava Egli stesso *sei vescovi cinesi,* all'altare della Cattedra, nella Basilica di S. Pietro, fungendo da conconsacranti il Delegato Apostolico per la Cina, Mons. Celso Costantini e l'Elemosiniere Pontificio, Mons. Carlo Cremonesi. Così intese il S. Padre celebrare il settimo anniversario della sua stessa consacrazione episcopale avvenuta in Varsavia. I nomi dei sei fortunati Vescovi li demmo già a p. 229 e 318 dell'anno decorso. Negli *Acta*, p. 432 sono riportate le brevi e solenni parole che il S. P. rivolse loro, sul termine del sacro rito, affinchè intendessero il proposito ch'Egli ebbe in mente nel farli venire a Roma: «Affinchè ai vostri paesi torniate *di qui* accresciuti di sacra podestà «e cinti delle sacre infule: *di qui* — diciamo — donde emana la fonte d'ogni «apostolato. Voi siete venuti con gioia, VV. FF. *a veder Pietro*, e Pietro vi ha «teneramente abbracciati; come fulcro delle sue speranze di vedere il Vangelo «dilatato nelle vostre provincie, e vi ha dato all'uopo il pastorale per i vostri «apostolici viaggi, e per congregare le pecorelle del gregge». Esprimeva poi la sua fiducia che anche i loro compatriotti, illustri per vetustissima civiltà, comprendessero il gesto di speciale predilezione che il S. P. aveva compito per la loro patria e ne secondassero le aspirazioni tutte rivolte al loro bene. Quindi dava ai neo-consacrati la *missio apostolica* con le parole del Vangelo: «Levate capita vestra... Ite et vos... Euntes... Ego elegi vos, ut eatis et fructum «afferatis, et fructus vester maneat».

Con motu proprio *In Castro Gandulphi,* 10 agosto 1926 [ib. p. 401] il S. P. ha assegnato in uso perpetuo alle Maestre Pie Filippini il grande edificio fatto costruire e arredare a sue spese e su sua area in Castelgandolfo, per le scuole elementari di quel Comune, affidate dalle stesse autorità comunali fin dal 1890 alle dette Suore: ciò dimostra insieme la sollecitudine del S. P. per l'istruzione primaria, e il suo gradimento per vederla affidata anche da autorità laiche a mani sì sicure.

Con Breve del 26 febbraio 1925, ricorrendo in quell'anno il nono centenario dalla morte del celebre giurista Burcardo vesc. di Worms (chi non ricorda la sua *collectio* e le *regulae iuris* da lui dette *brocardicae?*), fondatore della chiesa già, cattedrale dei Ss. Pietro e Paolo in Worms, il S. Padre ha elevata la medesima chiesa alla dignità di Basilica minore [ib., p. 480]. Con decreto della S. C. di Propaganda in data 29 maggio il Collegio delle Missioni Cappuccine in Palermo (S. Francesco) è stato assoggettato immediatamente alla detta S. C., la quale ne ha approvate già le Costituzioni.

Lettere Pontificie. — *30 aprile 1926:* Al Card. Raffaele Scapinelli di Léguigno inviato Legato al Congresso eucaristico di Piacenza [p. 429]; *25 settembre*: Al Card. Raffaele Merry del Val, Legato pontificio alle solennità centenarie in Assisi per l'anno emortuale di S. Francesco, dandogli facoltà

di usar del trono riservato al Papa, nelle basiliche di S. Francesco della Porziuncola: vi riassume brevemente i concetti espressi nell'enciclica *Rite expiatis* designando come frutti da percepire dalla celebrazione francescana, il distacco dai beni della terra, l'umiltà e purezza, lo spirito di preghiera e di raccoglimento [ib., p. 430].

Cause di Beatificazione. — Nel mese di ottobre si sono compiute quattro solenni beatificazioni, tutte di martiri: in ciascuna di esse la mattina sono stati letti i relativi Brevi, e la sera il S. P. è sceso in S. Pietro a venerare i novelli Beati. Negli *Acta*, troviamo riuniti i quattro brevi sotto le date delle relative solennità: 3 ottobre: Breve *A primis Ecclesiae*, con cui vien dichiarato Beato il ven. Michele Abba Ghebrè: l'ufficio e la Messa vien concesso ai due vic. apost. di Eritrea e di Abissinia e alla Congregazione della Missione [ib., 407]. — 10 ottobre: Breve *Contigit ex auspicato* circa i martiri Emanuele Ruiz e sette soci francescani, e i tre fratelli maroniti Massabki, uccisi in Damasco nel 1860. A p. 284 accennammo soltanto ai primi. Ma appena avuta notizia della loro prossima beatificazione, il patriarca maronita supplicò il S. Padre di congiunger loro anche i tre fratelli, loro fedelissimi discepoli e compagni nel martirio. Il S. P. ordinò all'uopo al Promotore della Fede di recarsi a Damasco per una minuta inchiesta, ed essendo stata questa scrupolosamente compita, volle che la relazione e gli atti relativi fossero discussi severamente nella Congregazione generale del 5 ottobre; essendo apparso indubitabile il fatto e la causa del martirio, il S. P. riconoscendola ordinò la loro simultanea Beatificazione coi martiri francescani [ib., 411, con unico decreto, anche sul *tuto*, ib., 448]. — 17 ottobre: Breve *Teterrima ac miseranda*, circa i ven. Giov. M. Du Lau, due De la Rochefoucauld, vescovi e 188 compagni, uccisi nel settembre 1792 a Parigi in odio alla fede (95 «aux Charmes», 72 a S. Firmin, 21 a s. Germain, 3 a «la Force») [ib., 415: cfr. p. 439, decr. sul mart., e p. 450, sul *tuto*]. — 31 ottobre: Breve *Fortissimos inter* di beatificazione del ven. Natale Pinot, parr. in Louroux, ghigliottinato in Angers, nel febbraio 1794. Essendo stato catturato mentre già parato incominciava la S. Messa, con le stesse vesti sacre fu condotto al patibolo, ai piedi del quale ripetè: l'«Introibo ad altare Dei». [ib., 425: decr. del *tuto*: 1° ottobre, p. 437].

Altra beatificazione *equipollente* fu sancita con decreto della S. C. dei Riti in data 28 luglio, con la conferma del culto in cui è tenuta fin dalla sua morte la ven. *Beatrice de Silva* (1424-1490), portoghese di nascita, la quale fondò in Toledo nel 1484 l'Ordine delle Francescane dell'Immacolata Concezione [ib., 496].

Nella causa di canonizzazione del B. Gioacchino Piccolomini, Servita senese (1259-1305) anch'egli beatificato per conferma di culto il 14 aprile 1609, specialissimo patrono contro l'epilessia (è nota la liberazione di tal morbo da lui impetrata in Sinigaglia a G. M. Mastai, poi Pio IX che ne fu sempre devotissimo), è stato pubblicato in data 9 giugno il decreto su l'eroicità delle sue virtù [ib., 493].

Inoltre notiamo la Congr. Preparatoria, tenuta il 26 ottobre su le virtù del ven. Vincenzo Pallotti, sacerdote Romano (già Rettore del Sem. Romano) Fondatore della Pia Società delle Missioni; e altra simile, il 16 novembre, su le virtù del ven. G. B. Trona, sacerdote filippino, di Mondovì.

Circoscrizione ecclesiastica. — Come conseguenza del nuovo assetto balcanico dopo la guerra mondiale, abbiamo le seguenti modifiche: Con brevi del 16 marzo l'Epiro entro i confini greci, è stato distaccato dall'Arcidiocesi di Durazzo e attribuito all'Arcidiocesi di Corfù [p. 481]; la città di Monastir, distaccata dal Vic. Ap. di Costantinopoli, viene attribuita alla nuova diocesi serba di Usküb [p. 482]. Con altri del 18 marzo le parti della Macedonia e della Tracia incluse nei confini greci, distaccate dal medesimo Vicariato, e la provincia di Tessaglia, con le isole adiacenti (Taso, Lemno, Samotracia), vengono unite a formare il nuovo vicariato ap. *Tessalonicense* [p. 483]: infine tutta la Morea o Peloponneso con l'isola di Citera, vengono distaccate dalla Delegazione Apostolica della Grecia, e annesse all'arcidiocesi latina di Atene [p. 484].

Altri due nuovi Vicariati apostolici sono creati: 12 maggio, in Cina, col nome di *Fenyang*, per dismembrazione dal V. A. di Taynanfu, di cui altra parte viene eretta in prefettura ap. col nome di *Shohchow* [p. 485]; 12 luglio in Egitto, per separazione della regione del *Canale di Suez* dal Vic. Ap. d'Egitto [487].

Modifiche di confini sono indotte tra il Vic. Ap. di Leopoldville e la Prefettura Ap. di *Matadi* nel Congo [p. 428], e tra il Vic. Ap. di Urundi, di cui una parte, l'*Uha*, viene dismembrata fra i tre Vic. Ap. confinanti, di Nyanza, Tabora, e Tanganika [ib., 488], secondo cioè il nuovo confine stabilito tra i possedimenti belgi e inglesi, da Prefettura Ap. di Cook e Manihiki si denominerà soltanto di Cook [492].

In Italia, con decreto della Concistoriale, la frazione di *Colle e Spazzavento* già appartenente alla diocesi di Chiusi, viene attribuita a quella di Città della Pieve [p. 435].

Mons. Arciv. di Wilna, in Polonia, ha designato per l'appello l'Ordinario di Lomza.

Nomine Pontificie. — Registriamo in ordine di tempo (cfr. p. 285) Monsignor Fernando Cento, *Nunzio Apost. nel Venezuela*; mons. Luigi Maglione, *Nunzio Apost. a Parigi*; Mons. Giuseppe Fietta, *Internunzio Apost. nell'America Centrale*; Mons. Eugenio Tisserant e il P. Cirillo Karalewskyi, *Consultori della S. C. per la Chiesa d'Oriente*; Mons. Pietro Ercole, *Direttore amministrativo dei Musei Lateranensi*; e il nostro carissimo ed egregio collaboratore, Mons. prof. Sosio D'Angelo, *Referendario della Segnatura*.

Necrologio. — 18 giugno: Mons. Giov. M. Clerc, Vesc. di *Vizagapatam* (India); 18 agosto: Mons. Giov. Claudio Combaz, Vesc. di *Nagasaki* (Giap-

pone); 1 ottobre: Mons. Isidoro Badia y Virradell, Vesc. di *Tarragona* (Spagna); 9 ottobre: Mons. Agostino Rosentreter, Vesc. di *Culma*; 20 ottobre: Mons. Edoardo P. Allen, Vesc. di *Mobile* (U. S. A.); 13 novembre: Mons. Michele Hoban, Vesc. di *Scranton* (U. S. A).

RECENSIONI

Borgonovo P. Giustino, *Manna quotidiana*, ossia Meditazioni per tutto l'anno su la liturgia del giorno. 2 vol. in-8°, pp. 556+738. Trento, Scuola tip. Artigianelli. L. 16.

Abbiamo tardato molto a render conto di quest'opera, perchè volevamo prima sperimentare in noi l'efficacia: lo abbiamo fatto per un anno intero, e possiamo dire di essercene trovati sempre contenti, e di averne tratto non solo giovamento personale, ma anche utili risorse pel ministero e per la predicazione. Il libro è concepito nel puro spirito della liturgia, ed è espresso con grande semplicità e praticità. La prima parte svolge la liturgia delle domeniche, feste e ferie, la seconda quella dei santi: essendo messa a profitto oltre la liturgia romana anche l'*Ambrosiana*, ne risultano anche più di sette meditazioni settimanali. Vi sono anche 12 belle meditazioni pei primi venerdì; ogni meditazione non occupa che una ventina di minuti. Crediamo che ogni sacerdote abbia desiderato un libro come questo, sia per sè, sia per le istruzioni all'altare e al confessionale, sia per metterlo in mano alle persone pie; il titolo non smentisce: è una vera manna, che alletta e fortifica.

Sprengers parr. V. A., *Conferentiae ad usum Sacerdotum pro recollectione menstrus.* In-12°, di p. 468. Torino, Marietti. L. 15.

Non occorre rilevare la praticità dell'intento di questo libro. Ad ottenerlo l'A. ha disposto una duplice serie di istruzioni: formano la prima serie una introduttiva su la santità sacerdotale, due su la vita nascosta e la vita pubblica di N. S., tre su la Passione, due sui doni dello Spirito Santo, due su la Messa, una sul S. Cuore, tre su speciali virtù sacerdotali, una sui novissimi, tre sui dolori di Maria SS. La seconda è formata da 11 istruzioni su gli esempi dei santi (s. Giuseppe, s. Giovanni, s. Alfonso, s. Agostino, s. Carlo, s. Francesco di Sales, s. Gregorio, s. Giovanni Crisostomo, s. Martino, s. Tomaso e s. Vincenzo de' Paoli). Il latino è semplice e facile fino alla ingenuità, ma i pensieri sono solidissimi ed eletti con grande cura, con copiosa documentazione dalle Scritture, dai Padri e dagli ascetici, indicandone esattamente i luoghi; sicchè testimoniano una ampia dottrina congiunta a profondo spirito di pietà. E non poteva desiderarsi di meglio.

Dusauchoy Paul, *Saint-Paul et le maniement des âmes.* Paris, Lethielleux. In-12, di p. 224. Fr. 5.

Tra le anime sacerdotali che ci presenta il precedente opuscolo ci ha sorpreso la omissione di s. Paolo, l'*apostolo* per eccellenza. Il presente volumetto sebbene con altro spirito la ripara a sufficienza. L'A. dichiara di averlo scritto pei *giovani*, chierici o studiosi, per proporre loro appunto il modello di un apostolo, intrepido conquistatore d'anime; ma non v'è

minor ragione di farlo leggere e meditare anche a sacerdoti maturi. Noi abbiamo ammirato particolarmente il partito che l'A. sa trarre di tante piccole circostanze che la narrazione degli *Atti* contiene, e che sfuggono alla lettura e alla considerazione comune, non sufficientemente istruita dell'ambiente e del momento storico in cui l'Apostolo operò i suoi prodigi d'azione. La figura di s. Paolo ne balza più plastica e come ringiovanita e più vicina a noi e ai nostri tempi, e senza rimetter punto della nostra ammirazione acquista molto della nostra confidenza.

Donati Suor Celestina, *Meditazioni sulla Passione di Gesù*. In-8° gr. di p. 476. Firenze, Libr. ed. fiorentina. L. 15.

Non abbiamo conosciuta la pia Autrice, ma da queste pagine dobbiamo ben giudicare che fu una grande anima, e una luminosa intelligenza, nutrita anche da copiosa cognizione dei grandi mistici. Il soggetto su cui si esercita la sua penetrante e commovente contemplazione, la Passione divina, è da lei reso con evidenza e con profondità, ma particolarmente con affetto vivo e sincero, che non può non avvincere il lettore. Concetti peregrini, disquisizioni critiche e minuziosità archeologiche non vi si trovano affatto, come in libri congeneri; v'è il puro Vangelo, cui la pia autrice si periterebbe aggiungere un ette, ma v'è intensamente e pietosamente meditato da una mente perspicacissima e da un cuore appassionato. Anche la dizione, semplice e umile, è pura e attraente.

Prudenzio, *Gl'inni della giornata cristiana*, trad. del dott. U. Monti. Firenze, Libr. ed. fiorentina, L. 4.

« Nulla — canta lo stesso Prudenzio — è più dolce, nulla più sapido, nulla che possa maggiormente giovare all'uomo, che i pii insegnamenti ornati della poesia ». E son pii insegnamenti quelli ch'egli toglie alla liturgia quotidiana, ringraziamenti, preghiere, meditazioni; ed è schietta poesia quella di cui la riveste, nel suo sentimento si profondamente cristiano e *romano*, nella mite malinconia che gli fa accettare il distacco dalle cose terrene per rifugiarsi in Dio, il buon Pastore. Egli stesso ha dunque dettato il miglior elogio per questo libricino, che il traduttore ci presenta in veste così lusinghiera e insieme così dotta.

La Regalità di Cristo. Relazioni, atti e voti del Primo Congresso Nazionale della Regalità di Gesù Cristo 20, 21, 22 maggio 1926. Milano, « Vita e Pensiero », in-8° di pag. 328. — L. 15.

La magnifica riuscita del primo Congresso Nazionale della Regalità di Cristo, tenutosi lo scorso maggio a Milano per iniziativa della Università Cattolica del Sacro Cuore, ha lasciato un solco profondo di bene e di cristiana soddisfazione in tutti coloro che hanno potuto seguirne da vicino i lavori ed un vivo desiderio di conoscerne più ampiamente lo svolgimento anche in quanti non ebbero lo fortunata ventura di essere tra i congressisti.

Per soddisfare a questo giusto desiderio e, più ancora, perchè dell'avvenimento si conservi adeguata memoria, l'Università Cattolica ha voluto raccogliere in un volume tutti gli atti del Congresso.

Il volume presenta, insieme con l'alta parola del rappresentante del Papa, una documentazione completa di tutti i lavori, il testo delle relazioni integrali, il resoconto delle discussioni dei vari ordini del giorno: accanto alle vibranti parole d'apertura dell'E.mo Card. Tosi e di Padre Agostino Gemelli, stanno le dissertazioni elaborate con tanta serietà scientifica e con tenero amore cristiano dagli illustri e dotti oratori.

Ne diamo l'elenco: S. E. Mons. Orazio Mazzella, *La divina regalità nella teologia*; P. Emanuele Caronti O. S. B., *La divina regalità nella liturgia*; Monsignor Francesco Olgiati, *La divina regalità nella storia*; P. Agostino Garagnani, *Il laicismo*; avv. Camillo Corsanego, *L'immora-*

lità; prof. Mario Casotti, *La falsa scienza e la falsa filosofia*; conte avv. Giuseppe Della Torre, *La divina regalità di Cristo e l'azione Cattolica*; S. E. Mons. Giacomo Sinibaldi, *Le relazioni della divina regalità di Cristo col suo Cuore*; avvocato Gennaro De Simone, *La prima regalità di Cristo e il Papato*.

A completare la esposizione del tema-programma del Congresso, il libro è stato opportunamente arricchito di tre trattazioni dovute all'alto valore di insigni teologi e studiosi: Mons. Mazzella, arcivescovo di Taranto, che ha voluto completare la trattazione del fondamento teologico della Regalità di Cristo con la trattazione della *Regalità del Cuore di Gesù*; il prof. Guido Salvadori, il caro poeta cattolico e professore della Università Cattolica, che ha trattato di *Gesù Cristo Re e S. Francesco*; P. Ephrem Longpré, un giovane francescano addetto al celebre collegio di Quaracchi per le edizioni dei classici, che ha illustrato con singolare competenza la dottrina della Regalità di Cristo nella teologia francescana, esaminandola attraverso le opere di due teologi francescani: S. Bonaventura e Duns Scoto.

Una minuta cronaca delle singole giornate del Congresso, l'elenco delle preziose ed autorevoli adesioni, la descrizione del commovente trionfo eucaristico che, la domenica del 23 maggio, chiuse il Congresso con la memoranda processione, completano il pregevole volume il quale è, nel suo insieme, tale da offrire un vero e prezioso contributo alla dottrina della Regalità di Nostro Signore ed un efficace alimento alla fiamma così provvidenzialmente accesa.

Sticco Maria, *San Francesco d'Assisi*. Milano, « Vita e Pensiero », in-16°, di pag. VIII-344. — L. 6.

La letteratura francescana si è arricchita di una nuova opera che deve meritatamente collocarsi in prima linea fra quante ne sono fiorite durante la celebrazione di questo VII centenario del beato transito del Poverello d'Assisi. In veste tipografica oltremodo accurata secondo il più fine senso d'arte, Maria Sticco ha testè pubblicato il suo tanto atteso *S. Francesco d'Assisi*.

L'esimia scrittrice, che un profondo e delicato sentimento cristiano, unito alla più eletta maestria e correttezza di stile, hanno resa tanto apprezzata dal pubblico, ha appunto inspirato alle sue doti di pensatrice e di scrittrice la concezione e la compilazione di questo libro. Esso non giunge in ritardo in questo primo scorcio di centenario francescano, che anzi per la sua natura e per la sua singolare struttura, appaga l'insoddisfatto desiderio che le molte opere pubblicate sul Poverello in questo anno centenario hanno lasciato in chi cercava ed attendeva un libro che potesse veramente far amare S. Francesco, rappresentandolo per quello che solamente e veramente è: la copia più fedele di Cristo.

C'è difatti in tutto questo racconto delle vicende terrene del Poverello un senso di divino, di soprannaturale che ci addita il vero segreto della grande riforma spirituale e sociale che il figlio di Bernardone ha saputo e potuto compiere in sè, nei suoi frati, nella società del suo tempo e di tutti i tempi: e tutto il racconto si intesse in una dolcezza di stile, in una così limpida e gentile interpretazione ed espressione degli avvenimenti e delle cose, che il lettore è tanto facilmente tratto a comprendere nella sua vera essenza la grande anima di Francesco; e ad imparare ad amarlo come ben si conviene per ricevere dall'amore di lui vero conforto di pace e di bene.

Se a tutto ciò si aggiunge la luminosa pittura della verde terra d'Umbria che l'autrice, d'Umbria figlia, mirabilmente traccia; le autorevoli parole di presentazione di Padre Gemelli, e la ricca serie di riuscitissime xilografie quattrocentesche che illustrano il volume, risulta evidente che ci troviamo di fronte ad un'opera altamente raccomandabile.

Paccagnella Ermenegildo, *Elementi di canto gregoriano.* In-8° di p. 24. L. 5.

— *Metodo per lo studio del pianoforte.* Vol I: Esercizi muscolari e di percussione, L. 20. Vol. II: Esercizi al pianoforte (in-fol.). L. 25. Presso la «Nuova didattica e pedagogia musicale», Milano, via Rovello, 19.

Il primo opuscolo corrisponde al «quaderno d'appunti» che un diligente e bravo discepolo può ordinarsi dalle lezioni di un competentissimo maestro. Le brevi nozioni sono date con formole precise, in stile chiarissimo e scultorio: l'insegnante non avrebbe a sua volta che fornire svolgimenti ed esempi più copiosi, specie per gli alunni che non avessero ancora studiata la teoria musicale, per farne la trama di sode e copiose lezioni. Non vediamo nulla a correggere e modificare, neppure nel capo VIII ove si accenna la questione tra ritmicisti e metricisti, meno che mai nel IX ove si danno norme pratiche veramente auree per l'esecuzione del canto gregoriano. In conclusione : è l'ideale d'un *programma* di studio.

Col *Metodo* siamo portati in un altro campo, forse estraneo all'argomento della nostra Rivista, ma interessantissimo anche pel Clero. L'A. intende rivoluzionare il tradizionale, e, purtroppo, abbastanza pecorile, insegnamento del pianoforte. Fin qui tutti i *Metodi* si rassomigliavano, e tutti presentavano la stessa insufficienza, per rimediare alla quale il maestro era costretto a sforzi esaurienti di pazienza, e l'alunno era presto tentato dalla disperazione: i nostri concorsi romani ne sono la prova più eloquente. Il Paccagnella ha cercato appunto la causa di questa insufficienza, e l'ha trovata, (oh uovo di Colombo!) nell'insufficiente preparazione muscolare dell'allievo, che era sempre messo al pianoforte da principio senza avere la necessaria scioltezza di dita, di polso, di braccia, di spalla; senza, insomma, conveniente educazione di orecchio e di muscoli. Il suo *Metodo* ha precisamente lo scopo di dare questa scioltezza e questa educazione: tutto il primo volume non è che una serie di appropriati esercizi ginnastici da fare *al banco* di scuola: ed è quasi per intero occupato da fotoincisioni che parlano e istruiscono mirabilmente. (Vi richiamiamo sopra, in modo speciale, la attenzione delle maestre di scuola, specie delle nostre Suore, per le quali, crediamo sia questo ottimo e ben gradito regalo). Il secondo dà l'applicazione di quei medesimi esercizi, al *pianoforte*, del quale rivela in breve tutte le risorse, e fornisce completo il tecnicismo dell'assestamento delle dita al tasto in tutte le sue complicazioni e in tutta la sua estensione. Ma ci piace vedere che nella scelta degli esercizi l'A. non ha avuto solo di mira la tecnica, bensì anche la melodia e il pensiero musicale, che del resto spontaneamente fioriscono quando l'alunno abbia piena padronanza dei mezzi d'espressione, se, come si presuppone, non sia sfornito di quel senso musicale, senza cui ogni istituzione è insufficiente: «A cui natura non lo volle dire...». Chiunque non sia così diseredato, può con fiducia accingersi dietro tale novissima guida all'arte divina dei suoni.

N.B. — *La necessità di smaltire il materiale già preparato ci ha impedito di presentare un saggio completo dell'attuazione delle norme annunziate. Confidiamo poterlo offrire col fascicolo seguente, e, quel che più conta, in tutti i successivi.*

Direttore responsabile: Ubaldo Mannucci.

Imprimatur: ✝ Joseph Palica, Archiep. Philippen., *Vicesgerens*

Roma, Tipografia del dott. Giovanni Bardi - Via della Dogana Vecchia, 27.